

232030
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 7344

Brindisi, li 13-X-1967

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. TAVRO STEFANO

104 (P. 106 A/5 - Via Naz. Lu TRVH', 148

FALIANO (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FALIANO Lotto 1 scala 1
A/5 Via Naz. Lu TrvH' a suo tempo assegnatole in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
- 1.183.000 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. _____

BRINDISI _____

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. TAURO STEFANO

A. L. C. P. J. A/5

VIA NAZ. DEI TRULLI, 148

FALIANO (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____

BRINDISI _____

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. TAURO STEFANO

ALMO CP. 1656 A/S

VIA NAZ. DEI TRULLI, 14, 8

FASANO (BR)

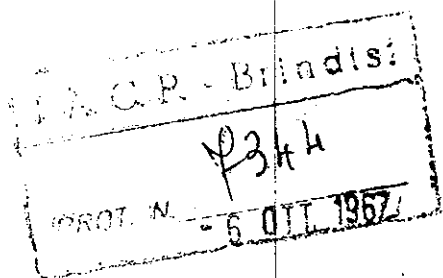
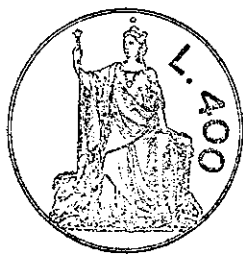
OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a
voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione
di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della
pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei
LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====



RACCOMANDATA R.R.

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO PER LE

CASE POPOLARI DELLA PROVIN-

CTA di

TAURO BRINDISI

Il sottoscritto TAURO STEFANO assegna-
tario di un alloggio popolare sito in Fasano al 1°
lotto scala A int. 5, in virtù delle disposizioni di
legge chiede a Codesto Spett./le Istituto il riscat-
to del predetto alloggio.-

Inoltre alla presente allega un asse-
gno del Banco di Napoli serie C N° _____, del-
l'importo di L. 5.000= (Cinquemila), per le spese
di procedura.-

Distinti saluti.-

Stefano Taurò

Fasano, li 5 Ottobre 1967

R. A

Rev. li n. 735 del
25/9/67

Art. 22

Art. 1° L. 1967

L. 5000

1° lotto CP
Se A/5
FASANO

non è
previsto
nessun
altro la distinta
allegata



CITTÀ DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

ANAGRAFE

STATO DI FAMIGLIA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Nomenclatura relazione di parentela

CF.	= capo famiglia	CO	= cognato/a
MG	= moglie	NU.	= nuora
FG	= figlio/a	GE.	= genero
PA	= padre	FRS.	= fratellastro
MA	= madre	SRS.	= sorellastra
FR	= fratello	FGS.	= figliastro/a
SR.	= sorella	CU.	= cugino/a
PTR	= patrigno	NO.	= nonno/a
MTR	= matrigna	ZIO	= zio
SU.	= suocero/a	ZIA	= zia
NP.	= nipote	CCV	= capo conviv.
MR.	= marito	CV.	= convivente

CERTIFICA che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

CF LATANZELLA Luciano 1913

n.a. Fasano il 13.11.1913 (1017.1.)
ved. Tauro Stefano
del 7.3.1971 (8.1.1.1.)
res. dal 23.3.1971
Via Nazionale del 111 143 A

FG TAURO Anna 1943

n.a. Fasano l'1.11.1943 (422.1.A.)
nubile
res. dal 23.3.1971
Via Nazionale del 111 143 A

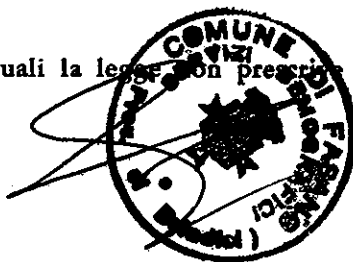
La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (Art. 4 del D.P.R. 81-4-58 n. 186).
La condizione o professione non è oggetto di certificazione ai sensi dell'art. 30 del richiamato regolamento.

- * Fasano - Fraz. Pezze di Greco
- * Fasano - Fraz. Montalbano

Si rilascia in carta libera per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Fasano, li - 6 FEBBRAIO 1978

N.
Registro Certificati
Diritti: esatte L.



L'Ufficiale D'Anagrafe

TOMMASO GAVALIERE

IST. BRINDISI
1451
8 FEB. 1978

RACCOMANDATA

ALL'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Riconferma domanda di riscatto alloggio popolare
Legge 8.8.1977, n. 513. =

.....

La sottoscritta LACIALAMELLA Isabella, vedova Tauro,
nata a Fasano il 13.12.1913, qui vi domiciliata, via Nazio-
nale dei Trulli n. 148:

- con la presente espressamente riconferma la domanda pre-
sentata dal di lei marito TAURO Stefano - deceduto il
7.3.1971, in Fasano - intesa ad ottenere il riscatto del-
l'alloggio popolare che occupa dall'11.11.1952 e quale
succeduta al marito innanzi citato. Tale domanda venne
presentata nell'anno 1960 in seguito al bando previsto
dal D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. =

A tal fine allega la prescritta documentazione e cioè:

- 1) situazione di famiglia attuale;
- 2) certificato di morte di Tauro Stefano;
- 3) certificato di matrimonio di Tauro Stefano con la
sottoscritta;
- 4) dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle II. DD.
di Ostuni da cui si rileva che la sottoscritta non
possiede beni immobili di nessun genere (né fabbrica-
ti né terreni) e che ha un reddito inferiore ai quat-
tro milioni). =

La presente istanza di riconferma viene fatta a nor-
ma della Legge 8.8.1977, n. 513. =

Con osservanza. =

Fasano, li 6 febbraio 1978

(Lacialamella Isabella ved. Tauro)

Lacialamella Isabella

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 4264

Brindisi, lì 16 MAG 1981

- Alla Sig.ra LACIALAMELLA Isabella ved. Tauro
Via Naz. dei Trulli 142 - 1° Lotto - sca-
la A, int. 5 - FASANO -

OGGETTO: D.F.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in FASANO - 1° lotto - Via Naz. dei
Trulli, 142 - Scala A - int. 5 - piano 2° -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.183.000.= (diconsi Lire Unmilionecentoottantatremila, =====), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Portanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

J. A. Russo

LACIALAMELLA Isabella

72025 Fasano, lì 8 Giugno 1981.-

ved. TAURO

Via Nazionale dei Trulli nr. 148

FASANO (BR)

ISTITUTO CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4941
DATA 9 GIU. 1981

[Signature]

[Signature]

Oggetto:- Riscatto alloggio sito in FASANO - Via Naz. dei Trulli nr. 148,
lotto 1°, scala A, int. 5.-

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI - Via Casimiro -

72100 BRINDISI

Raccomandata R.R.

^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^

In riferimento alla v/s del 17 u.s. prot. n. 4264,
la sottoscritta ACCETTA di riscattare l'alloggio indicato in ogget-
ta, reatizzato in anni due.-

Distinti Saluti

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA
Prot. int. 642
del 2 GIU. 1981

Isabella Isabella
Russo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 8100

Brindisi, lì 12-10-81

- Alla Sig.ra LACIALAMELLA Isabella per
gli eredi di TAURO Stefano
Via/~~P.zza~~ Naz. dei Trulli, 148
Lotto 1°, scala A, int. 5

F A S A N O

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in FASANO - Lotto 1° - Scala
A - int. 5 - Piano 2° -

Assegnatario Sig. ~~TAURO~~ TAURO Stefano

Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 1° 8/6/1981 con
la quale comunica che intende pagare ratealmente il prezzo di cessione
ne dell'alloggio, si informa che la S.V. dovrà preventivamente versare,
mediante un vaglia bancario non trasferibile intestato "Istituto Auto=
nomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi", la somma di £ i r e
23.660.= per IVA pari al 2% del prezzo di cessione.

Detto assegno sarà consegnato personalmente al Servizio Ammi=
nistrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura. La S.V.,
dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza
dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risul=
ta alla data del 30/9/1981. A tal fine dovrà esibire le ricevute
te di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31 Di=
cembre 1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B.Casimiro, n.27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

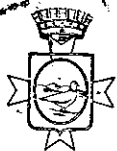
Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

GR/mz



CITTA' DI FASANO
PROVINCIA DI BRINDISI

N. _____
Registro Certificati
Diritti: esatte L. _____
L'ECONOMO

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4-1-1968, n. 15 sostitutiva di certificazioni e dell'atto di Notorietà

L'anno millenovecento ottantuno addi ventinove del mese di luglio
La sottoscritta a LACIALMELLA nat. a in FASANO
il 13.12.1913 residente in FASANO via NAZ. DEI TRULLI 148

D I C H I A R A

che il marito TAURO Stefano nato a FASANO il 2.1.1908 deceduto a
FASANO il 7.3.1971, morendo ha lasciato a succedergli per legge i
seguenti famigliari:

- 1) LACIALEMELLA Isabella nata a FASANO il 13.12.1913 - moglie
 - 2) TAURO Nicola nato a Fasano il 29.11.1935 - figlio-coniugato non convivente
 - 3) TAURO Nunziata nata a FASANO il 18.12.1939 - figlia-coniugata non convivente
 - 4) TAURO Anna nata a FASANO il 1.11.1943 - figlia-nubile-convivente
 - 5) TAURO Antonio nato a FASANO il 4.12.1945 - figlio-coniugato-non convivente
 - 6) TAURO Vincenzo nato a FASANO il 23.2.1949 - figlio-coniugato-non convivente
- che oltre ai suddetti non vi sono altri eredi nè legittimi nè testamentari
che possano vantare diritti a quota di legittima o di riserva;
Che lo stesso è deceduto senza lasciare alcuna disposizione testamentaria.===

FIRMA DEL DICHIARANTE

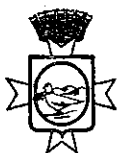
Lacialella Isabella

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza, previa ammonizione
sulle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4-1-1968 n. 15.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante è avvenuta a mezzo mie personali
conoscenze.===

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gian Carlo SALADINO





CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

N.
Registro Certificati
Diritti: esatte L.
L'ECONOMO

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4-1-1968, n. 15 sostitutiva di certificazioni e dell'atto di Notorietà

L'anno millenovecento ottantadue addì ventisette del mese di gennaio
la sottoscritt a LACIALAMELLA ISABELLA nat. a Fasano (Brindisi)
il 13.12.1913 residente in Fasano via Nazionale dei Trulli n° 148

DICHIARA

che la situazione di famiglia originaria del marito TAURO STEFANO, nato a Fasano il 2.1.1908 e deceduto in Fasano il 7.3.1971, è la seguente:

- 1) TAURO STEFANO, nato a Fasano il 2.1.1908 - C.F. cgt. deced. 7.3.1971
- 2) LACIALAMELLA ISABELLA, n.a Fasano il 13.12.1913 - moglie - vedova =
- 3) TAURO NICOLA, n.a Fasano il 29.11.1935 - fg. - coniug. - non conv.
- 4) TAURO NUNZIATA, n.a Fasano il 18.12.1939 - fg. - coniug. - non conv.
- 5) TAURO ANNA, n.a Fasano il 1.11.1943 - fig. nub. - ~~non~~ convivente
- 6) TAURO Antonio, n.a Fasano il 4.12.1945 - fg. coniug. - non convivente
- 7) TAURO VINCENZO, n. a Fasano il 23.2.1949 - fg. - cgt. non conv.

///////

La presente sostituisce la situazione di famiglia originaria ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 31.1.1958 n° 136 =

FIRMA DEL DICHIARANTE

Lacialamella Isabella

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza, previa ammonizione sulle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4-1-1968 n. 15.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante è avvenuta a mezzo conoscenza personale

IL FUNZIONARIO INCARICATO
TOMMASO CAVALIERE



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

N. 137

Registro Certificati

Diritti: esatte L. 300

L'ECONOMO

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4-1-1968, n. 15 sostitutiva di certificazioni e dell'atto di Notorietà
e della situazione di famiglia originaria ai sensi dell'art. 30 del
Regolamento Anagrafico D.P.R. 31.1.1958 n. 136

L'anno millenovecentottantadue addì ventuno del mese di gennaio
la sottoscritt a LACIALAMELLA Isabella nat. a in Fasano (BR)
il 13.12.1913 residente in Fasano via Naz. dei Trulli n. 148

DICHIARA

che in data 7.3.1971 é deceduto in Fasano il proprio marito TAURO Stefano
che era nato a Fasano il 2.1.1908 e che lo stato di famiglia originario
si componeva come segue:

MG LACIALAMELLA Isabella nata a Fasano il 13.12.1913;

FG TAURO Nicola nato a Fasano il 29.11.1935, coniugato;

FG TAURO Nunziata nata a Fasano il 18.12.1939, coniugata;

FG TAURO Anna nata a Fasano l'1.11.1943, nubile;

FG TAURO Antonio nato a Fasano il 4.12.1945, coniugato;

FG TAURO Vincenzo nato a Fasano il 23.2.1949, coniugato.=====

FIRMA DEL DICHIARANTE

Lacialamella Isabella

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza, previa ammonizione sulle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4-1-1968 n. 15.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante è avvenuta a mezzo conoscenza personale

IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Firma]
Chiodera -

24 FEB. 1982 /1897

SINDACO di

FASANO

Richiesta di stati di famiglia originari.=

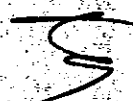
Si prega la S.V. di voler disporre per il rilascio a questo Istituto dello stato di famiglia originario relativo ai Sig.ri TAURO Stefano, nato a Fasano il 2.1.1908 ed ivi deceduto il 7/3/1971, e MATARRESE Camilla, nata a Fasano il 21.5.1908 ed ivi deceduta il 9.8.1981, entrambi assegnatari di alloggi popolari, alloggi che questo Istituto sta per cedere in proprietà a favore degli aventi causa.

In proposito si fa presente che gli interessati hanno già trasmesso all'Istituto dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 4.1.1968, n. 15. Detta dichiarazione però, si ritiene possa essere rilasciata, ai sensi dei predetti articoli, solo se relativa allo stato di famiglia proprio dell'interessato e non se, invece, è da riferire come richiesto dall'Istituto, allo stato di famiglia originario dell'ascendente deceduto. Ciò si deduce chiaramente da una attenta lettura dell'art. 2 della predetta legge.

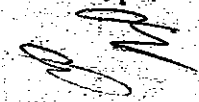
Si fa altresì presente che tale richiesta è, peraltro, motivata dalla necessità di accertare d'ufficio, trattandosi di atti che comportano il definitivo trasferimento della proprietà di alloggi popolari, chi siano gli aventi causa dell'assegnatario deceduto.

In attesa che quanto richiesto sia inviato entro il più breve tempo possibile, distintamente si saluta.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/pe/





CITTA' DI FASANO

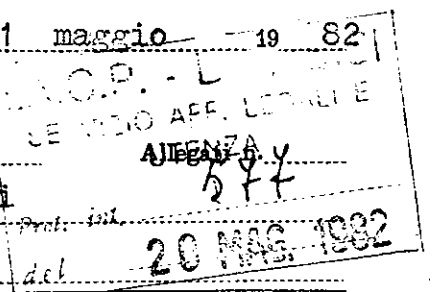
PROVINCIA DI BRINDISI

72015 Fasano, li 11 maggio 1982

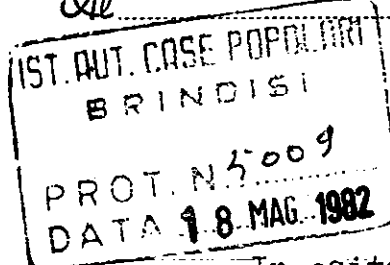
N. 4434 di Prot.

Risposta al foglio n. 1897 del 24.2.1982

OGGETTO: stati di famiglia originari

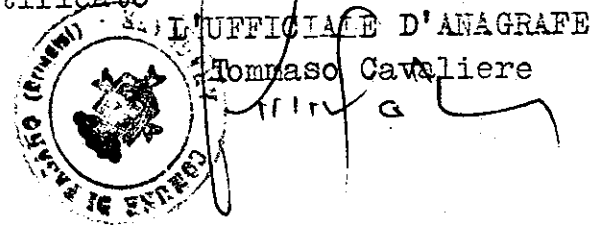


Al ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI



BRINDISI

In esito alla nota n° 1897 del 24.2.1982, si comunica che questo Ufficio non è in grado di rilasciare lo stato di famiglia originario dei Sig.ri Matarrese Camilla e Tauro Stefano, per il divieto dell'ultimo comma dell'art.30 del D.P.R. 31.1.1958 n°136 che stabilisce " Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato"



Art. 30 Regolamento Anagrafico D.P.R. 31.1.1958, n.136
(G.U. n.64 del 14.3.1958)

Contenuto dei certificati anagrafici

I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del Comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione di riferimento; salvo particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il bollo d'ufficio.

Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art.18, comma secondo del presente regolamento.

Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

Legge 4.1.1968, n.15 (G.U. n.23 del 27/1/1968)

Art. 2

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve ~~avvenire~~ essere autentificata con le modalità di cui all'articolo 20.

Istituto Autonomo Case Popolari

721.0 BRINDISI

Cod. Fisc. 00061820742

sig. *Pachylamella* *Isabella* per

gli esili di Taira. Si fanno

Via Naz. dei Trulli 148 Fasano

quantità	descrizione	prezzo	importo 15	importo 16
----------	-------------	--------	------------	------------

Pena riscatto alloggio

Ato in Tasanu

Via Naz. del Trull. 148

Lotto 1 Scale A int. 5

Parte silazimate in

ventiguesse met a far

date^F date 1.11.81

al 31. 10. 83

1183000

fattura n. 124 // 23.10.81

imponib.

1123000

riferimenti Proct. n. 8100 del 14.10.81

IVA

23600

totali

120600

Importo fattura 126.550

EREDI TAVARO SIFAR

QUANTI ANNI DURA IL PIANO? 2
QUANTE RATE CI SONO OGNI ANNO? 1
QUAL'E' IL TASSO DI INTERESSE ANNUO? 5,00
CHE IMPORTO HA IL MUTUO ORIGINARIO? 1.183.000
QUAL'E' LA DATA DI ACCENSIONE?
QUANTI ANNI DURA IL PIANO? 2
QUANTE RATE CI SONO OGNI ANNO? 1
QUAL'E' IL TASSO DI INTERESSE ANNUO? 5,00
CHE IMPORTO HA IL MUTUO ORIGINARIO? 1.183.000
QUAL'E' LA DATA DI ACCENSIONE? 1-11-82
LE RATE SONO COSTANTI, E POSTICIP.? SI
TUTTI I DATI SONO ESATTI? (SI=SU, NO=S1)

1-11-84

RAIA	IMPORIO-RAIA	QUOTIA-INI	QUOTIA-CAP	DEB-RESIDUO	DEB-ESTINIO	SCAD-RAIA
1 I	636.223 I	59.150 I	577.073 I	605.927 I	577.073 I	1-11-82
2 I	636.223 I	30.296 I	605.927 I	0 I	1.183.000 I	1-11-84
OTALE	1.272.446	89.446	1.183.000	0	1.183.000	

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

VERBALE N. 5/82

Il giorno 16/9/82, alle ore 15, presso la Sede dello Istituito Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione Utenza dello Istituito.

Sono presenti i sigg.:

Michele NARISI - PRESIDENTE I.A.C.P.;

Elio MIRANI - CONSIGLIERE I.A.C.P.;

Vincenzo MANFROTTO - CONSIGLIERE I.A.C.P.;

Angelo LANDELLA - CONSIGLIERE I.A.C.P.;

Sono inoltre presenti:

Il Dott. Antonio LONGO in qualità di Segretario della Commissione, l'Arch. Liborio GRAZIOSO e il Dott. Fulvio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza.

Constatata la validità della riunione per la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno:

a) criterio da adottare in caso di cambio di intestazione e di ogni altra forma, prevista dalla legge, di subentro nel possesso dell'alloggio, l'applicazione della riduzione dell'1,5% per ogni anno di

Per copia conforme all'originale

16 NOV 1982

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Antonio LONGO)



X b) cessione in proprietà di alloggi, con comunicazio-
sione del prezzo a suo tempo effettuata, ai sensi
della legge sull'ordine di pagamento dei crediti di assegnazione,
per cui non è necessario che il cedente sia proprietario
per ricevere la comunicazione del prezzo.

interessi, anzi ampliarli approfondendo l'analisi
sulle basi di carattere ad adottare per l'applicazione
il criterio di riduzione del 10,5% in cui all'art. 17 della
Legge n. 30 del 28.2.1974, in cui si stabilisce che
consistano nel considerare quale effettiva spesa
la parte del richiedente dell'istituto, che
rimane a carico durante il quale il richiedente
della stessa effettivamente occupato, anche se
quale componente del nucleo familiare dell'istituto
non assegnatorio. Detto periodo va accertato, in
tamente a cura dell'Istituto.

Pertanto, considerate valide le operazioni eseguite dal competente Servizio, sulla base della documentazione esistente in atti, per la determinazione del prezzo definitivo di acquisto quale risultato dell'asta, proposta, esultando, a Spese di Spese.

Per copia per te
braccio...
4 NOV. 1982
IL COMANDANTE GENERALE
(info. da Antonio Longo)

Stampa circolare: "D. G. B. di Milano"

proprietà a favore di LATINI Delia: - Alloggio situ-
in Brindisi -18° Lotto -Scala F-int. 4 Via Piemonte
n° 21.

La Commissione passa, quindi, a trattare l'argomento di cui al secondo punto dell'ordine del giorno. Lettera n. 1, constatato dagli atti di ufficio che agli assegnatari più sotto indicati è stata data a suo tempo comunicazione del prezzo per cui il contratto è da intendersi stipulato e concluso ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della Legge 457/1978 e che gli stessi sono deceduti, approva la cessione in proprietà, a favore degli eredi, dei seguenti alloggi popolari:

- X 1°) EREDI PAURO STEFANO - Alloggio sito in Fasanello
no 1° - Scala A - Int. 5 - Via Naz. Trullia, 148;
2°) EREDI MARIANNO MARIELLA - Alloggio sito in Fasanello
no, Lotto 6° - Scala C - Int. 1 - Largo Don Min-
zoni;
3°) EREDI DE RUMZIO TEODORO - Alloggio sito in Brin-
disi - Lotto 17° - Scala A - Int. 3 - Via Emilia, 38;
4°) EREDI TAFURI GIOVANNI - Alloggio sito in Ostuni
Lotto 5° - Scala B - Int. I - Largo Bianchieri, 6;
5°) EREDI SCATIGNO MARIA ROSA - Alloggio sito in
Brindisi - Lotto 17° - Scala A - Int. 1 - Via
Emilia, n° 38;

Per copia di questo documento
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (83

6°) EREDI AYHOLDI STEFANO - Alloggio sito in Ostuni.

Lotto 2° - Scala A - Int. 27 - Via Mons. Mindelli;

7°) EREDI VELARDI ADDOLORATA - Alloggio sito in Ostuni.

Lotto 9° - Scala E - Int. 6 - Via F. Tamburri
n° 10.

Inoltre, la Commissione, considerato che dagli atti di ufficio risulta che al Sig. CALO' ANTONIO fu a suo tempo inviata lettera di comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio assegnato, approva la cessione in proprietà ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della Legge 457/78 dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana - 5° Lotto, scala F - Int. 4 - Via Boito a favore dell'assegnatario Sig. CALO' ANTONIO.

La Commissione esauriva la trattazione dei punti all'ordine del giorno ed approvati, con la dichiarazione conclusa la riunione.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti la Commissione e dal Segretario.

[Handwritten signatures]

Per copia c.d. 4 NOV. 1982

Brinchi
II COMANDANTE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. 23 SETT. 1982 - 10101
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. F.

RELATORE:

O G G E T T O

COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 6-7-8-9/82 - MANDATO
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO I.A.C.F. ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA RELATIVAMENTE ALLE CESSIONI IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI
DI CUI AI VERBALI NN. 7-8-9/82. =

R E L A Z I O N E

La Commissione Utenza, istituita con delibera-
zione consiliare n. 3042 del 24/2/1979, rin-
novata ed integrata nei suoi componenti con de-
liberazione n. 3458 dell'11/2/1981, nelle riu-
nioni del 29/6, 14/7, 16/8 e 20/9/1982 ha adot-
tato le decisioni contenute nei verbali indica-
ti in oggetto, che, allegati alla presente deli-
berazione, ne formano parte integrante ed in-
scindibile.

Il Consiglio,

- Udita la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commis-
sione Utenza di cui ai verbali nn.6-7-8-9/82;
- Preso atto delle dichiarazioni contrarie al-
l'approvazione delle proposte della Commis-
sione Utenza contenute nel solo verbale nume-
ro 6 circa l'assegnazione di un locale ad u-
so commerciale, espresse dal Consigliere Lui-
gi IAZZI, che integralmente sono riportate a
verbale, e della replica alle stesse del Sig.
Presidente, anch'essa riportata integralmen-
te a verbale;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- a maggioranza di voti, espressi palesemente,
e con il solo voto contrario del Consigliere
Luigi Iazzi per i motivi di cui sopra,

D E L I B E R A

= DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto

Seduta Consiliare

de 30 SET 1982

DELIBERA N. 50-1

DI APPROVARE

./.

approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile;

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti notarili di compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli alloggi di cui ai verbali nn. 7-8-9/82.=

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Per copia conforme all'originale
Brindisi, 11 - 4 NOV 1982



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI**

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 11321

B. 4 NOV. 1982

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

e p.c.

-AL NOTAIO PROF. BRUNO CAFARO

Via De Carpentieri, n. 20

B R I N D I S I

-EREDI TAURO STEFANO

Via Nazionale dei Trulli, n. 148

F A S A N O

Oggetto: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Fasano
Lotto I° - Scala A - Int. 5 - Piano 2° - Via Nazionale dei
Trulli, n. 148 - pagamento rateale - art. 52 della legge 5/8/
1978, n. 457 - assegnato al Sig. Taurò Stefano-deceduto-

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita col sistema rateale, dell'alloggio indicato in oggetto, a favore degli eredi di Taurò Stefano-deceduto- per il quale hanno provveduto al pagamento dell'I.V.A. pari al 2% del prezzo di cessione.

A tal fine, in allegato si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

Agli eredi si fa presente che sono tenuti a versare, a decorrere dall'I/XI/1982 e fino a tutto I/I/XI/1984, per complessive n. 24 rate mensili, la rata mensile posticipata di L. 53.019, per pagamento rateale del prezzo di cessione dell'alloggio maggiorato degli interessi di legge del 5% con versamento sul c/c. postale n. 216721-intestato a I.A.C.P.-Brindisi - Servizio Cassa DD. PP. per alienazione stabili.

Gli eredi sono altresì tenuti a versare dalla stessa data e fino alla costituzione del condominio, ai sensi delle disposizioni contrattuali una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione, nonché per i servizi, i consumi e ogni altra eventuale spesa dall'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

Tale versamento dovrà essere effettuato sul c/c. postale n. 203729 intestato a IACP -Brindisi.

Gli eredi sono pregati di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°...5554

Uff. Rag.

Brindisi li.....

8 NOV. 1952

Al Sig. *Carro Stefano*

Via.....

N°.....

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in.....*Genova*....., Via....., Lotto....., scala. *A*..., interno. *5*....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

£. 106=

T O T A L E

£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(*Com.te* Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

N.
UFF. REG.
VIA.
C.A.P.

OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE

Il sottoscritto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato la concessione di alloggio in locazione nella abitazione sita in via
questo alloggio è composto di vani n. oltre gli annessi e pertinenze.

Il presente alloggio è composto di vani legali 4.
Inoltre, pertanto, è presentata alla sede di questo Istituto, per la stipula del relativo contratto preventivo, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Comitato Autonomo Casa Popolare - Brindisi" per l'importo di L. 8.146, come appresso dovuto:

a) - mensilità di affitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52	L. 3.200=
b) - canone di gestione ordinaria	L. 340=
c) - deposito di cauzione	L. 4.000=
d) - deposito per spese straordinarie	L. 200=
e) - I.G.E. (Imposta di Registro)	L. 100=
TOTALE	L. 8.146=

Il presente importo sarà versato in contanti alla sede di questo Istituto, entro il giorno 9 corrente, sarà rilasciata la ricevuta di consegna.

IL PRESIDENTE
(Com. te. Guido Vallario)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 4226

Brindisi, lì 10-8-61

AL SIG. Gauno Stefano

Lotto 10 Scala A Int. 6

Via fu Tanaro

Fianano

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.189 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che era corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.90 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.652 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.189</u> vano per vani <u>4.90</u>	£. <u>5.824</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£. <u>500</u>
c -Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>
d-I.G.E. 3% solo su a).....	£. <u>175</u>

TOTALE LIRE 6.652
=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

IL SIG. Gauno Stefano comunica la presente del 10.8.1961 a TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7226

Brindisi, lì 10-8-61

AL SIG. Gauno Stefano

Lotto 10 Scala A Int. 6

Via fu Taranto

Fano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.189 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.95.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.488 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.189</u> vano per vani <u>3.95</u> £ .	<u>4.694</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>144</u>
	<u>5.488</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Con.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

I. A. C. P. - Brindisi
16-5-52
PROT. N. 4384
Al Sig. SINDACO

R 2379
15-5-52



FASANO

CON
N. 1
Diritti

L'ECONOMO

FASANO

V. S. B. V.

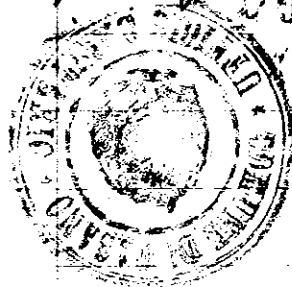
Il sottoscritto TAURO STEFANO FU NICOLA, residente a Fasano a Via Mosca N. 43, domanda a V. S. che venga fatta una visita dell'Ufficiale Sanitario alla propria abitazione, essendo questa priva di acqua e vi è infiltrazione di umidità, per cui si rende inabitabile.

Con osservanza.

Fasano li 30 aprile 1952

Tauro Stefano

*La casa in Via Mosca 43
è insufficiente per una
famiglia di 7 persone*



UFFICIALE SANITARIO
UFFICIALE SANITARIO

[Handwritten signature]

2/5/1952

*Al Ufficiale Sanitario
per constatare*

[Handwritten signature]

CERTIFICATO MEDICO

Fasano 26 - 4 - 52

Io qui sottoscritto Medico chirurgo curante di famiglia di Lucio Stefano fu eticola residente in Fasano V. Merce 43, certifico che l'abitazione da lui tenuta in locazione è fondata nel più assoluto senso delle parole, oltre che insufficiente per il numero dei componenti del nucleo familiare il che crea una promiscuità quanto mai pericolosa dal punto di vista morale, anche di quel minimo di requisiti igienici: infatti i servizi, con scarre buie e l'acqua del pozzo non potabile, ne usabile per le pulizie perché fetida essendo conigliata da un terrazzo, dove il proprietario in barba a tutte le disposizioni di leggi sanitarie, fa un numeroso allevamento di colombi, che lo insozzano con spessi strati dicrementi, nelle circostanze delle salute del proprio ingenuo ed indirettamente pubbliche.

Per dette rilevate e rilevabili che costituisce carenze più elementari, ripeto, di requisiti indispensabili l'edilizia di prima l'abitazione? in parola rientra a mio parere senza discussione di sorta nel concetto di inabitabile.

Il presente, in carte libere per tutti gli atti consentiti dalla Legge.

S. Nonopoli - 21/5/52

CERTIFICADO MEDICO

Ufficio Distrettuale Imposte Dirette
OSTUNI

SI CERTIFICA

che, iscrivendo la matricola dei possessori di beni mobiliari ed
immobiliari, nonché tutti gli atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio in essi *non figura veruna* la Ditta:
Cauro Stefano & Nicola e specialmentel
la Trobetta & Antonio, da Taranto
Si rilascia per uso *assegnazione alloggi Case Popolari.*

Ostuni, li 28 APR 1952

N. 4092

Esatte L. 70.00

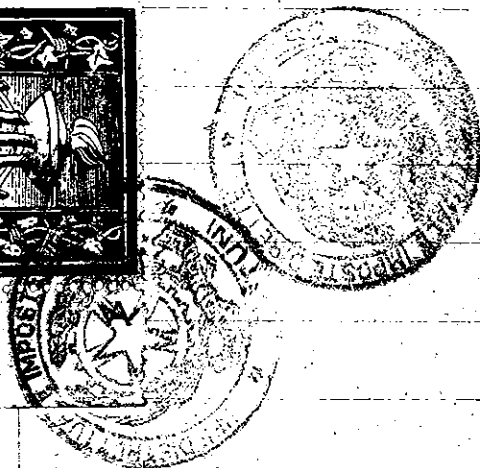
IL PROCURATORE SUPERIORE

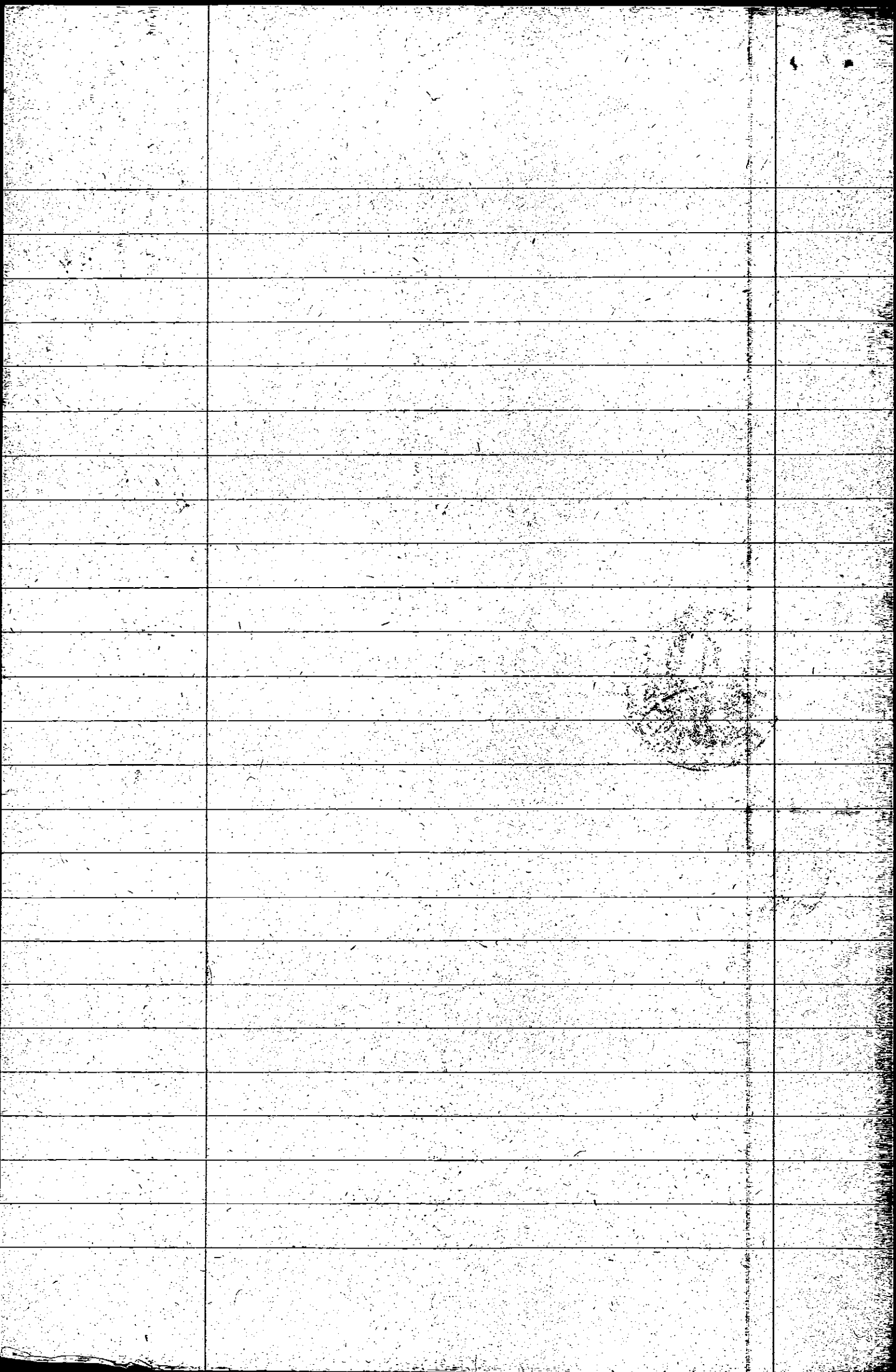
per Dittu d'Ufficio

IL PROCURATORE SUPERIORE



R A





AL SIGNOR PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER

LA PROVINCIA DI BRINDISI

RINUNCIA AD ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO

I sottoscritti:

- LACIALAMELLA ISABELLA, pensionata, nata in Fasano il 13 dicem-

bre 1913, codice fiscale LCL SLL 13T53 D508D;

- TAURO NICOLA, operaio, nato in Fasano il 29 novembre 1935, codi-

ce fiscale TRA NCL 35S29 D508N;

- TAURO NUNZIATA, casalinga, nata in Fasano il 18 dicembre 1939,

codice fiscale TRA NZT 39T58 D508U;

- TAURO ANTONIO, operaio, nato in Fasano il 4 dicembre 1945, codi-

ce fiscale TRA NTN 45T04 D508O;

- TAURO VINCENZO, operaio, nato in Fasano il 23 febbraio 1949, co-

dice fiscale TRA VCN 49B23 D508D;

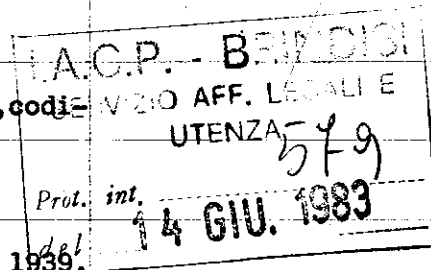
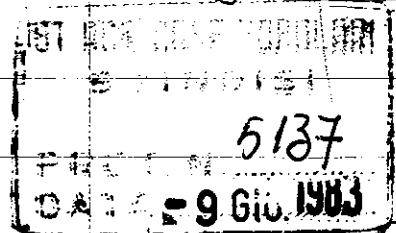
tutti domiciliati in Fasano alla via Nazionale dei Trulli

n.148;

PREMESSO

- che TAURO STEFANO, nato in Fasano il 2 gennaio 1908, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Fasano alla via Nazionale dei Trulli n.148, lotto 1, scala A, Piano SECONDO, interno CINQUE (N.5), composto di tre vani utili ed accessori, ebbe a richiedere, a suo tempo, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto;

- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, ebbe a dare all'assegna-



tario formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio in questione, con lettera raccomandata del 13 ottobre 1967 prot.7344;

- che in data 7 marzo 1971 l'assegnatario Tauro Stefano è deceduto ab intestato, lasciando a sè superstiti ed eredi la coniuge LACIALAMELLA ISABELLA, nata in Fasano il 13 dicembre 1913, ed i figli:

TAURO NICOLA, nato in Fasano il 29 novembre 1935;

TAURO NUNZIATA, nata in Fasano il 18 dicembre 1939;

TAURO ANNA, nata in Fasano il 1° novembre 1943;

TAURO ANTONIO, nato in Fasano il 4 dicembre 1945;

TAURO VINCENZO, nato in Fasano il 23 febbraio 1949;

- che i sottoscritti coeredi del defunto assegnatario, con nuova istanza rivolta all'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi hanno richiesto procedersi alla stipula definitiva di assegnazione in loro favore;

- che l'Istituto, con sua lettera raccomandata del 4.11.1982 prot.11321, ha accolto la detta richiesta, autorizzando la stipulazione dell'immobile in oggetto in favore degli eredi di Tauro Stefano;

Tanto premesso e che deve considerarsi parte integrante del dispositivo che segue, con il presente atto i sottoscritti

DICHIARANO DI RINUNCIARE COME IN EFFETTI CON QUESTO ATTO
RINUNCIANO

puramente e semplicemente e per ogni conseguente effetto alla

predetta assegnazione di alloggio.

Dichiarano di nulla avere a pretendere dall'Istituto assegnante in conseguenza della predetta rinuncia ed esonerano l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi da ogni responsabilità in ordine all'assegnazione che lo stesso andrà a favore della coerede non rinunciante.

Cisternino li 2 giugno 1983

Lacialamella Isabella
Tauro Nicola
Tauro Nunziata
Tauro Rubeo
Tauro Vito

Autentica Amministrativa.

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi;=====

===== CERTIFICO =====

che sono autografe le firme dei Sigg.:=====

LACIALAMELLA ISABELLA, pensionata, nata in Fasano il 13 dicembre 1913;=====

TAURO NICOLA, operaio, nato in Fasano il 29 novembre 1935;=====

TAURO NUNZIATA, casalinga, nata in Fasano il 18 dicembre 1939;=====

TAURO ANTONIO, operaio, nato in Fasano il 4 dicembre

1945;=====

TAURO VINCENZO, operaio, nato in Fasano il 23 febbraio

1949;=====

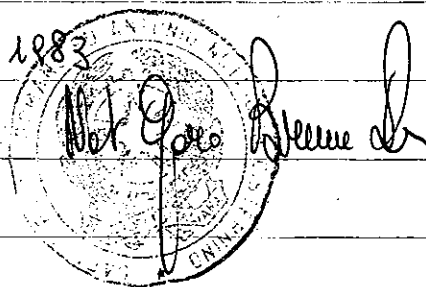
tutti domiciliati in Fasano alla via Nazionale dei

Trulli n.148; delle loro identità personali Io Notaio

sono certo, apposte in mia presenza in calce alla scrit-

tura innanzi estesa.=====

Cisternino li 2.6.1983



*SCHEDA
N. 543
C.A.*

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 14475
DATA 19 Nov. 1984

-ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI-Via Casimiro, n. 27
- B R I N D I S I -

*ky
Am*

La sottoscritta TAURO ANNA, erede di Tauro Stefano,
assegnatario di un alloggio popolare sito in Fasano, Lotto
1° - Sc/A - Int. 5 - piano 2° - Via Nazionale dei Trulli, 148,
avendo finito di pagare le rate di ammortamento in data 1/XI/84.

- C H I E D E -

A codesto Spett./le Istituto, il rilascio dell'atto di
consenso alla cancellazione di ipoteca legale e di rilascio
di quietanza liberatoria.

Distinti saluti.

Fasano, 15/11/1984

Tauro Anna

*HA consegnato
il documento
alle rose
di Fasano
A U*

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(4) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^o denunzianti^e (3) ed il

Sig. TAURO Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60



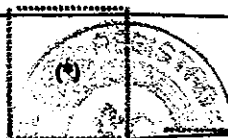
I DENUNZianti (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 19 60 al N. 789

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

Thor

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Stg. TAURO Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

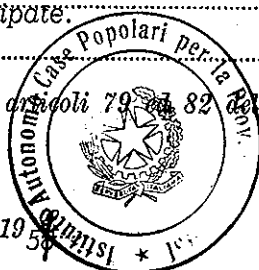
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959 27 Agosto 1959



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1188

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D. alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinato al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

4 sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Gauro Helau

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/8 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di Helau

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate 38400

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo C. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1156

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 519500



(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Tauro Stefano

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/A del 1° lotto
di case popolari nel Comune di Jerano

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57...

L. DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE

..... Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 27 19 al N. 1820

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 3200

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1937).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti ⁽¹⁾ **Com.te Ubaldo VAL LARINO** fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti ⁽²⁾ **Brindisi, Via Casimiro, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra essi denunzianti ⁽³⁾ **ed 11**

Signor **TAURO Stefano** fu Nicola

..... convenzioni che ⁽⁴⁾ **hanno avute**
esecuzione col giorno ⁽⁵⁾ **10 agosto** 19 **56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE ⁽⁶⁾

Designazione delle cose locate: **appartamento N. 6/A al I° lotto delle case popolari in Fasano - Via per Taranto**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1956**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3.200, = mensili anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **3 AGO. 1956**

DENUNZIANTE ⁽⁷⁾
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N° **604**
vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire **6000**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti, esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt e (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziante e (3) ed il

Sig. TAURO STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n. 6/A all'1° Lotto delle Case
Popolari in Fasano Via per Taranto

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954



Registrata la presente denuncia, addì 9 SET 1954 19 al n. 1562
vol. foglio registrato alla presenza, ed esatte lire 55



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti Comm/te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) BRINDISI via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti..... (3) ed il

Sig. TAURO STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10/8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n°6/A del lotto I°
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10/8/1963 al 10/8/1964

Corrispettivi pattuiti: 5824
Reddito catastale esclusa la rivalutazione 1.730

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.

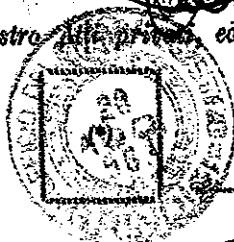


DENUNZIANTE (7)

Comm/te Ubaldo VALLARINO

Registrata la presente denuncia, add. 10/8/1963 al N. 2718

vol. foglio registro ed esatte lire quattromila



28 AGO 1963

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Casano)

(*) Bolle a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

Ubaldo Vallarino

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Ai sensi dell'art. 74

In esenzione di
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N.
vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. TAURO STEFANO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5827 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1725

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.725

IL CASIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

(Dot. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

e che per i suesposti redditi: (*)

☐ ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero:

☐ il Mod. 101

all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di
il (ricev. n.)

☒ non ha presentato nè la dichiarazione dei redditi Mod. 740 nè il Mod. 101
ovvero:

☐ che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.
il (ricev. n.)

Inoltre, dalla domanda di certificato presentata, emerge che l'interessato: (*)

☐ non ha posseduto, nell'anno 19., redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

☐ ha posseduto, nell'anno 19., i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta:

.....
NEGATIVO
.....
.....

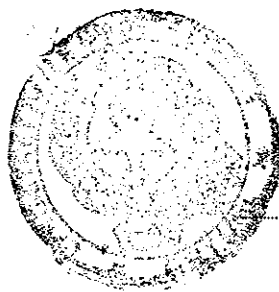
TOTALE

* * *

Ai sensi del citato articolo 88-bis, comma, l'ammontare di L.
previsto dalla legge per consentire la verifica della sussistenza della
condizione per la concessione dei benefici ivi previsti, deve essere $\frac{\text{aumentato}}{\text{diminuito}}$ di L.
per effetto delle quote $\frac{\text{aggiuntive}}{\text{detrattive}}$ previste dallo stesso art. 88-bis, allo scopo di rendere omo-
genei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973,
alle imposte fondiari, di ricchezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.

Si rilascia a richiesta dell'interessato. PER USO RISCATTO ALLOGGIO

Data 20 GEN. 1978



Il funzionario
IL DIRETTORE DI CLASSE
(A. S. ...)

(*) contrassegnare la parte che interessa.

MODELLO DI CERTIFICATO

Mod. E. N. 68887

Riscosse L. 1800+

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

Vista la richiesta di certificato presentata il 26-1-78
dal Sig. LACIALAMELLA ISABELLA
nato a FASANO (prov. BRINDISI) il 13-12-1913
iscritto nell'Anagrafe del Comune di FASANO (prov. BRINDISI)
e domiciliato nel Comune di FASANO (prov. BRINDISI)
Via/Piazza NAZ DEI TRULLI 148 n.
ai fini del rilascio di una attestazione comprovante di trovarsi, ai sensi dell'art. 88-bis del De-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione tributaria
per la concessione dei benefici previsti dall'art. della legge

SI CERTIFICA (*)

che, dagli atti in possesso dell'Ufficio:

☒ l'interessato non risulta censito tra i contribuenti;

ovvero:

☐ l'interessato ha dichiarato, nell'anno 19, i seguenti redditi netti:

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
REDDITO COMPLESSIVO NETTO:			
Redditi:			
a) dominicale dei terreni L.		=	=
b) agrario »			
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) »			
d) di impresa »		=	=
e) di lavoro autonomo »			
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite) »			
g) di lavoro dipendente ed assimilati, compresi gli assegni familiari »	870.350		
h) di partecipazione in società di persone e similari »			
i) diversi »		=	=
AMMONTARE COMPLESSIVO L.	870.350	NEGATIVO	NEGATIVO
che, al netto degli oneri deducibili di (1) »	180.000		
si riduce a L.	690.350	NEGATIVO	NEGATIVO

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) nell'ipotesi di oneri dichiarati in misura forfettaria ed in termini d'imposta, riportare il corrispondente imponibile con l'aliquota del 10%.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

del Sig.

Torino Stefano di Nicola

domiciliato in via

Mocca

N. 43

N. d'ordine	COGNOME	NOME	Nome del padre	COGNOME E NOME della madre	Luogo di nascita	DATA DI NASCITA			Relazione di parentela o di convivenza col capo famiglia	Stato Civile	Professione o condizione	Annotazioni
						giorno	me	anno				
1	Torino	Stefano	Nicola	Lioi - Murgata	Barro	2. 1.	1908		e.f. conviv. e coniug.	Murato		
2	Scialomella	Scabella	Antonio	Scabella Quina		13. 12.	1913		uog. e coniug.	marital		
3	Torino	Nicola	Stefano	Scialomella Scabella		20. 11.	1935				Marital	Murato
4		Murgata				18. 12.	1939					
5		Quina				1. 11.	1943					
6		Antonio				11. 12.	1945					
7		Vincenzo				23. 2.	1949					

Rilasciata a richiesta di

Torino Stefano

per uso

Procuratore Generale -
Fasano, li 29. 4. 1952

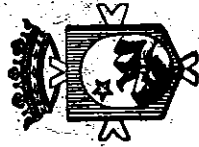
L'Impiegato responsabile

Muglini



IL SINDACO

Muglini



N. ~~.....~~ Registro Certificati

Diritti ~~.....~~

L' Impiegato addetto

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

del Sig. Fano Stefano di Nicola domiciliato in via Nicola N. 43

N. d'ordine	COGNOME	NOME	Nome del padre	COGNOME E NOME della madre	Luogo di nascita	DATA DI NASCITA			Relazione di parentela o di convivenza col capo famiglia	Stato Civile	Professione o condizione	Annotazioni
						giorno	mese	anno				
1	Fano	Stefano	Nicola	Sig. Maurizio	Fano	2	1	88	figlio	celib	Maurizio	
2	Stefano	Stefano	Stefano	Stefano Fano		13	12	813	figlio	celib	Stefano	
3	Fano	Nicola	Stefano	Stefano Fano		23	11	835	figlio	celib	Stefano	
4	Fano	Maurizio	Stefano	Stefano Fano		18	2	839	figlio	celib	Stefano	
5	Fano	Stefano	Stefano	Stefano Fano		1	11	83	figlio	celib	Stefano	
6	Fano	Stefano	Stefano	Stefano Fano		11	12	85	figlio	celib	Stefano	
7	Fano	Stefano	Stefano	Stefano Fano		23	2	819	figlio	celib	Stefano	

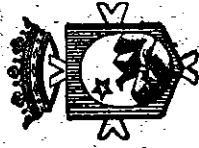
Rilasciata a richiesta di

per uso

Fasano, li 195 2

L'Impiegato responsabile

IL SINDACO



N. Registro Certificati

Diritti L.

L'impiegato addetto

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA